



Comune di Botricello

Prov. di Catanzaro

REGOLAMENTO SULL’AFFIDAMENTO DEI BENI IMMOBILI CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ

(Approvato con deliberazione consiliare n° ____ del _____)

Art. 1 Finalità

1. Il Comune di Botricello , in conformità alle finalità di cui al vigente Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (D.lgs. n. 159 del 6.9.2011 e s.m.i), si pone l'obiettivo di realizzare il pieno utilizzo dei beni confiscati e trasferiti al patrimonio indisponibile del Comune, quale strumento efficace per la disarticolazione delle organizzazioni criminali e quale pratica virtuosa di restituzione alla collettività dei beni appartenuti a clan, attesa la relativa rilevanza sociale e civica e la possibilità di lavoro e crescita economica, sviluppo e di riscatto del proprio territorio.
2. A tal fine e nei modi del presente Regolamento, il Comune di Botricello si propone di valorizzare il ruolo ed il contributo di Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale, Associazioni di Volontariato, Cooperative Sociali e del mondo del Terzo Settore in genere, che svolgono una funzione sociale, culturale, ricreativa, sportiva e solidaristica di fondamentale importanza per l'intera Comunità e per l'Ente Locale.

Art. 2 Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art.48 del Decreto Legislativo n°159 del 06/09/2011 (*Codice delle Leggi antimafia e delle misure di prevenzione*) e ss.mm.ii., l'affidamento in uso gratuito, attraverso stipulazione di apposita convenzione, dei beni immobili confiscati alla criminalità, acquisiti al patrimonio indisponibile comunale e non utilizzati per fini istituzionali, in favore dei soggetti di cui al successivo articolo 3 (Enti beneficiari).
2. Resta salva la facoltà del Comune di Botricello di destinare i beni di cui al comma precedente a propri fini istituzionali.

Art. 3 Enti beneficiari

1. Possono usufruire dell'affidamento dei beni immobili o mobili Comunità, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs 159/2011 e ss.mm.ii. Enti senza scopo di lucro ed Organizzazioni di volontariato che rivestono un interesse sociale per l'intera comunità e che hanno come scopo l'interesse generale della collettività. In particolare, avendone manifestato l'interesse nei modi di cui al presente Regolamento, posso usufruire degli affidamenti:
 - organizzazioni di volontariato di cui alla legge 21 agosto 1991 n. 226 e ss.mm.ii.;
 - organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS) di cui al Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n°460, ivi comprese le Cooperative Sociali, e i consorzi di cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991 n°381 e le fondazioni;
 - associazioni culturali che hanno come scopo l'interesse generale della collettività;
 - cooperative sociali con scopi mutualistici;
 - associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000 n. 383;
 - comunità terapeutiche e centri di recupero e cura delle diverse forme di dipendenza (alcolismo, tossicodipendenza, gioco d'azzardo, ecc...) di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n°309.

Art. 4 Redazione e pubblicazione dell'elenco dei beni disponibili

1. L'Ufficio Patrimonio del Comune di Botricello provvede, con tempestività, dalla entrata in vigore del presente Regolamento, a redigere un apposito elenco pubblico, contenente ogni bene immobile che sia stato acquisito al patrimonio indisponibile dell'Ente a seguito di confisca per fatti di mafia ai sensi del Decreto Legislativo 159/2011.
2. L'elenco di cui al precedente comma 1, reso pubblico in modo permanente sul sito istituzionale del Comune di Botricello (www.comune.botricello.cz.it), contiene i dati concernenti l'individuazione territoriale, la consistenza, la destinazione e l'utilizzo degli stessi beni nonché, in caso di assegnazione già avvenuta a terzi, i dati identificativi del concessionario e gli estremi, l'oggetto e la durata dell'atto di concessione. L'elenco è suddiviso in due sezioni distinte: una dedicata ai beni disponibili ed una dedicata ai beni già assegnati e/o utilizzati per fini istituzionali propri.
3. L'elenco formato ai sensi dei commi precedenti è aggiornato almeno ogni sei mesi e, comunque, è aggiornato ogni qual volta vengano acquisiti al patrimonio dell'Ente immobili o mobili descritte rientranti nelle fattispecie di cui al precedente comma 1.
4. In sede di prima applicazione, il Comune, contestualmente alla pubblicazione dell'elenco di cui al precedente comma 1, provvede all'emanazione di apposito bando per gli immobili disponibili, volto a raccogliere le istanze di assegnazione di cui al presente Regolamento.
5. Della pubblicazione di cui al comma precedente l'Ufficio Patrimonio del Comune di Botricello invia comunicazione alla Prefettura di Catanzaro e all'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata (ANBSC).

Art. 5 Richiesta di assegnazione

1. Per tutti i beni inseriti nell'elenco di cui al precedente articolo 4 ed inseriti nella sezione "beni disponibili", ovvero per tutti i beni non oggetto di destinazione ai sensi del precedente articolo 2, comma 2 e/o di assegnazione a terzi, i soggetti indicati nel precedente articolo 3 possono avanzare domanda di affidamento.
2. La domanda, redatta in carta semplice, dovrà contenere i seguenti documenti:
 - a) Scheda anagrafica (su modello predisposto dal Comune di Botricello);
 - b) Dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 38 del Decreto Legislativo 163/2006 (Codice dei contratti pubblici) e ss.mm.ii.;
 - c) Per le cooperative sociali ed i loro consorzi:
 - Iscrizione alla Camera di Commercio;
 - Iscrizione al Registro nazionale delle cooperative;
 - Iscrizione all'Albo regionale di cui alla L.R. 33/2012 (o corrispondenti, se la sede legale insiste in altre regioni);
 - d) Per le organizzazioni di volontariato:
 - Iscrizione all'Albo regionale di cui alla L.R. 30/2002 (o corrispondenti, se la sede legale insiste in altre regioni);
 - e) Per le altre ONLUS:
 - Iscrizione all'anagrafe nazionale delle ONLUS;

- f) Per le associazioni di promozione sociale:
- Iscrizione all'Albo regionale di cui alla L.R. 28/2009 (o corrispondenti, se la sede legale insiste in altre regioni);
- g) Relazione descrittiva delle attività svolte;
- h) Elenco della compagine sociale;
- i) Progetto di fattibilità con indicazione del bene che si intende utilizzare ed esposizione dettagliata delle attività e dei servizi che si intendono realizzare;
- j) Elenco dei lavori e degli interventi che si intendono effettuare.
3. La domanda così compilata, salvo diversa previsione contenuta nei bandi di cui al precedente articolo 4, comma 4 e del successivo articolo 6, comma 1, dovrà essere protocollata ed inviata, in due copie distinte, al Sindaco di Botricello ed al Responsabile dell'Ufficio Patrimonio, presso la sede del Comune di Botricello.

Art.6 Codice etico

1. Tutti i soggetti che presentano domanda di assegnazione di cui all'art. 5, hanno l'obbligo di sottoscrivere un codice Etico – il cui schema sarà predisposto e reso pubblico entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento e, comunque, al massimo contestualmente alla pubblicazione del bando di cui al precedente articolo 4, comma 4 – contenente i seguenti impegni minimi:
 - dichiarare pubblicamente, attraverso i propri siti e nelle locandine che riguardano gli eventi organizzati di essere "CONTRO LE MAFIE!";
 - diffondere i valori propri della Costituzione della Repubblica Italiana;
 - lottare contro ogni forma di violenza o abuso nei confronti delle donne e dei minori e contro il razzismo e l'omofobia;
 - aderire al 21 marzo giornata della memoria e dell'impegno in ricordo di tutte le vittime innocenti della criminalità;
 - utilizzare e custodire le risorse e i beni assegnati dall'amministrazione con oculatezza e parsimonia, contrastando gli sprechi e divulgando le buone pratiche

Art. 7 Procedimento di assegnazione

1. L'assegnazione dei beni inseriti nell'elenco di cui al precedente articolo 4 avviene, su istanza di uno o più soggetti di cui all'articolo 4, a seguito di pubblicazione di bandi pubblici.
2. Fermo restando quanto previsto in fase di prima applicazione del presente regolamento dal precedente articolo 4, comma 4, al ricevimento al patrimonio comunale indisponibile del Comune di Botricello di un bene confiscato, l'Ufficio Patrimonio – accertato l'intendimento dell'Amministrazione di non destinare lo stesso a proprie finalità istituzionali ai sensi del precedente articolo 2, comma 2 – provvede ad aggiornare l'elenco di cui al precedente articolo 4 ed a pubblicare, in conformità al presente Regolamento, uno specifico bando pubblico per l'assegnazione dello stesso, dando comunicazione dell'avvenuta pubblicazione alla Prefettura di Catanzaro ed all' Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata (ANBSC).

3. Nel caso in cui uno o più dei soggetti di cui al precedente articolo 3 presentino domanda di assegnazione per un bene non ancora assegnato ed inserito nell'elenco di cui al precedente articolo 4 al di fuori della procedura di cui ai commi precedenti, l'Ufficio patrimonio del Comune di Botricello provvede alla pubblicazione di un apposito avviso pubblico attraverso cui si pubblicizza la domanda di assegnazione pervenuta e si invitano altri soggetti eventualmente interessati a presentare, entro trenta giorni dalla pubblicazione di detto avviso, domanda di assegnazione in concorrenza, compiendo le medesime comunicazioni previste al precedente comma 2.
4. Nel caso in cui, per un singolo bene inserito nell'elenco di cui al precedente articolo 4 ed oggetto delle procedure di cui ai commi precedenti pervengano, all'esito delle medesime procedure, due o più istanze di assegnazione in concorrenza tra loro, le istanze pervenute vengono esaminate secondo la procedura di cui al successivo comma 6. Negli altri casi, si applica la procedura di cui al successivo comma.
5. Ove all'esito delle procedure di cui ai commi precedenti, per un determinato bene da assegnare pervenga una ed una sola domanda di assegnazione, la stessa viene trasmessa alla competente "Commissione per l'affidamento dei beni confiscati alla criminalità", la quale è incaricata di esprimere un parere obbligatorio e non vincolante in merito all'assegnazione, prendendo tra l'altro in considerazione:
 - la fattibilità delle iniziative/attività proposte per il riutilizzo a fini sociali del bene interessato;
 - la congruità delle iniziative/attività proposte rispetto ai fini/bisogni sociali e comunque all'interesse generale della collettività;
 - l'impatto delle iniziative/attività proposte in termini di miglioramento e sviluppo del bene oggetto della domanda di assegnazione;
 - la validità e la ricaduta territoriale del progetto presentato, anche in ragione della presenza sul territorio comunale di Botricello di sedi operative o sedi legali dell'Ente proponente;
 - l'esperienza posseduta dal soggetto richiedente nell'ambito dell'attività per lo svolgimento della quale viene richiesta l'assegnazione del bene e relativa all'ultimo triennio, la sua esperienza in materia di gestione di beni confiscati e la sua struttura e della dimensione organizzativa
6. Ove all'esito delle procedure di cui ai commi precedenti, per un determinato bene da assegnare pervenga due o più domande di assegnazione in concorrenza tra loro, le stesse vengono trasmesse alla competente "Commissione per l'affidamento dei beni confiscati alla criminalità", la quale è incaricata dell'esame delle domande pervenute sulla scorta degli elementi individuati al precedente comma 5 e della redazione, attraverso comparazione, di una graduatoria di assegnazione che assume il valore di parere obbligatorio e non vincolante.
7. La Commissione espleta le attività di cui ai precedenti commi 5 e 6 entro trenta giorni dalla trasmissione degli atti.
8. Le risultanze delle attività di cui ai precedenti commi 5 e 6 sono trasmesse, a cura dell'Ufficio patrimonio, alla Giunta comunale, la quale adotta la Delibera di assegnazione del bene interessato attenendosi al parere obbligatorio espresso dalla Commissione, ovvero motivando adeguatamente l'eventuale decisione difforme.
9. È competenza del Responsabile dell'Ufficio patrimonio perfezionare ogni atto per l'assegnazione e la consegna del bene, ivi compreso la redazione della relativa convenzione di utilizzo del bene, del verbale di consegna e di ogni altro documento/atto eventualmente necessario. Il medesimo Dirigente provvede, entro 60 (sessanta) giorni dal perfezionamento dell'assegnazione, a comunicare la stessa al competente ufficio della Prefettura di Catanzaro ed all'Agenzia Nazionale

per l'Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata (ANBSC).

Art. 8 Nomina della "Commissione per l'affidamento dei beni confiscati alla criminalità"

1. La "Commissione per l'affidamento dei beni confiscati alla criminalità" è un organo consultivo composto da 6 (sei) membri. È nominata con Decreto sindacale e ne fanno parte:
 - il Sindaco di Botricello o suo delegato, con funzione di Presidente
 - 1 persona di comprovata esperienza maturata nel campo universitario e della ricerca in relazione ai temi della lotta alla criminalità organizzata e/o dello sviluppo sociale;
 - 1 persona in rappresentanza della Prefettura di Catanzaro ;
 - il responsabile dell'Area Tecnica;
 - 3 Consiglieri Comunali, due di maggioranza ed uno di minoranza, da nominarsi nella Conferenza dei Capigruppo
2. La Commissione dura in carica tre anni e cessa comunque le sue funzioni con la conclusione del mandato del Sindaco che l'ha nominata.
3. In caso di dimissioni, sopravvenuta incompatibilità e/o inconfiribilità, ovvero di impossibilità duratura a partecipare ai lavori della Commissione da parte di uno o più dei suoi componenti, il Sindaco provvede, in sostituzione di detti componenti, alla nomina di nuovi componenti.
4. La nomina nella Commissione ed ogni esercizio delle funzioni ivi svolte sono gratuite e senza oneri per l'Amministrazione comunale.
5. Per lo svolgimento delle attività affidate dal presente Regolamento e per lo svolgimento delle funzioni di segreteria, la Commissione si avvale del supporto tecnico ed amministrativo di una unità di personale individuata dal Responsabile dell'Area Tecnica .

Art. 9 Concessione dei beni immobili

1. L'affidamento dei beni ed immobili di cui al presente regolamento è disciplinato da apposita Convenzione di durata di norma decennale. Detta convenzione, nel caso in cui ciò sia reso necessario per la corretta esecuzione del progetto/attività previste nella domanda di assegnazione, può avere una durata diversa da quella indicata al periodo precedente o calibrata sul progetto/bando presentato.
2. La stipula della Convenzione di cui al comma precedente è preceduta da apposito verbale di consegna dell'immobile, che entra a far parte integrante e sostanziale della Convenzione medesima.
3. L'affidamento è inteso di norma a titolo gratuito, salvo diversa proposta contenuta nella domanda di affidamento.
4. Gli immobili devono essere utilizzati dai soggetti individuati esclusivamente per lo svolgimento delle attività proposte nella domanda presentata.
5. Al termine della scadenza della convenzione il soggetto assegnatario può presentare al Comune, con le stesse modalità della prima domanda di assegnazione, il rinnovo della concessione. L'istruttoria per il rinnovo della concessione segue le medesime modalità di cui all'art.7.

Art.10 Divieto di sub-concessione

1. Il concessionario non può concedere a terzi, neanche parzialmente, il bene oggetto di concessione né cedere a terzi a qualunque titolo il contratto di concessione.

Art 11 Obblighi del Comune

1. Il Comune di Botricello si obbliga ad installare sui beni concessi, ed il beneficiario si impegna a mantenere visibile, una o più targhe di dimensioni cm 30 x cm 60 di metallo color bianco con scritta rossa sulla quale sarà apposta, oltre allo stemma del Comune di Botricello in alto al centro ed il numero della concessione, anche la seguente dicitura: "Bene confiscato alla criminalità organizzata, patrimonio del Comune di Botricello".

Art. 12 Obblighi del concessionario

1. Nella Convenzione di cui al precedente articolo 9, indipendentemente dal tipo di attività che si dovrà svolgere sul bene concesso, saranno previsti a carico del concessionario i seguenti obblighi:
 - l'obbligo dell'utilizzo e dell'eventuale recupero del bene concesso esclusivamente per la realizzazione dell'attività di cui alla proposta progettuale;
 - l'obbligo di tenere costantemente ed immediatamente informato l'Ente concedente dell'attività svolta, anche attraverso la trasmissione con cadenza almeno annuale di apposite relazioni.
 - l'obbligo di stipulare apposita polizza assicurativa contro tutti i rischi che possano gravare sull'immobile, *compresi quelli derivanti da atti vandalici*, e per responsabilità civile;
 - l'obbligo di informare immediatamente l'Ente in ordine a qualsiasi fatto che modifichi lo stato e la natura del bene;
 - l'obbligo di assumere l'onere delle spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile, ivi comprese le spese per la messa a norma dei locali, la cui esecuzione è comunque subordinata all'acquisizione di apposita autorizzazione sugli interventi da parte del concedente, ove non siano di ordinaria manutenzione;
 - l'obbligo di assumere l'onere delle spese per le utenze necessarie alla gestione dei locali;
 - l'obbligo di trasmettere annualmente, con nota scritta, l'elenco dei soci, degli amministratori e del personale proprio impiegato a qualsiasi titolo per l'espletamento delle attività sui beni concessi e a comunicare immediatamente ogni eventuale variazione;
 - l'obbligo di trasmettere, annualmente, all'Ente copia dei bilanci economico e sociale relativi all'ultimo esercizio chiuso, completi degli allegati di legge, nonché una relazione dettagliata sull'attività svolta dalla quale si evincano i risultati raggiunti;
 - l'obbligo, volto alla promozione dell'immagine del territorio del concedente, di inserire nel materiale divulgativo relativo ad ogni attività posta in essere attraverso l'uso del bene, e per le finalità previste, lo stemma del Comune di Botricello in alto al centro e nel caso si tratti di beni produttivi, di inserire nelle ceste di raccolta e nelle confezioni di vendita anche la dicitura che si tratta di "Prodotti provenienti dalle terre, confiscate alla criminalità organizzata, del Comune di Botricello";
 - l'obbligo di restituire i beni concessi nella loro integrità come verbale di consegna, salvo il deperimento d'uso. Nel caso in cui si riscontrassero al momento della restituzione i danni relativi al bene concesso in uso, l'Amministrazione richiederà al concessionario la immediata messa in ripristino del bene secondo le prescrizioni ed i tempi indicati dal competente ufficio comunale. In caso di mancata ottemperanza l'amministrazione può provvedere in proprio addebitando i costi al concessionario;
 - l'obbligo di trovarsi in regola con la normativa vigente in materia di antimafia.

- l'obbligo di rispettare il codice etico di cui all'art. 6
- 2. È vietato al soggetto affidatario apportare qualsiasi modifica all'immobile, senza la preventiva autorizzazione del Comune. Qualsiasi miglioria apportata all'immobile resterà, allo scadere dell'affidamento, di proprietà del Comune, senza che l'Associazione abbia nulla a pretendere perché così espressamente pattuito.
- 3. L'affidatario non potrà cedere a terzi il bene ricevuto pena decadenza dall'assegnazione.

Art. 13 Controlli

1. È rimesso alla Commissione per l'affidamento dei beni confiscati alla criminalità, attraverso il Servizio di Polizia Municipale, il controllo sul Concessionario, sui beni concessi e sull'attività svolta dallo stesso, affinché sia assicurato il rispetto dell'interesse pubblico e delle disposizioni contenute nella legge, nel presente Regolamento e nella Convenzione di concessione.
2. La Commissione verifica annualmente la permanenza a carico del Concessionario dei requisiti che giustificano, ai sensi del D.Lgs 159/2011 e ss.mm.ii., la concessione.
3. La Commissione può in ogni momento procedere a carico del Concessionario ad ispezioni, accertamenti d'ufficio e alla richiesta di documenti e di certificati probatori ritenuti necessari per la finalità di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 14 Revoca e recesso

1. L'Ente ha la facoltà di revocare la concessione senza indennizzo:
 - quando si riscontri che l'affidatario non utilizza il bene per le finalità previste nell'apposita concessione;
 - quando il bene non viene utilizzato;
 - quando il bene viene utilizzato solo per brevi periodi;
 - qualora sussistano gravi motivi di inadempienza rispetto alle condizioni stabilite nella convenzione;
 - quando si riscontrano illeciti e/o violazioni delle Leggi e dei regolamenti comunali.
 - Qualora non si rispetti il codice etico di cui all'art. 6

Art. 15 Responsabilità

1. Il Comune rimane esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità nei riguardi di coloro che usufruiranno dei beni immobili oggetto del presente regolamento.

Art. 16 Potere sanzionatorio

1. La concessione sarà dichiarata decaduta, senza indennizzo e previa contestazione, quando il concessionario contravvenga a disposizioni generali o speciali di legge, alle norme statuarie e/o regolamentari, ivi comprese quelle previste nel presente regolamento, alle norme contrattuali che disciplinano il rapporto fra le parti, oppure metta in essere atti, iniziative, sia sul bene concesso che al di fuori di esso, che contravvengano al progetto approvato e alla natura antimafiosa.
2. La concessione in ogni caso sarà revocata, senza l'osservanza d'ogni ulteriore formalità, e il rapporto contrattuale risolto immediatamente, oltre che nei casi di cui al precedente articolo 14, anche nei seguenti casi:
 - qualora dalle informazioni acquisite dal Prefetto, sulla moralità dei soci e degli amministratori dell'ente concessionario o sul personale impiegato dallo stesso, a qualsiasi titolo, per

l'espletamento delle attività sui beni concessi, dovessero emergere a carico di taluno degli stessi elementi tali da far ritenere possibile che l'Ente concessionario possa subire tentativi di infiltrazione o condizionamenti mafiosi nello sviluppo della propria attività;

- qualora il concessionario dovesse perdere taluno dei requisiti che giustificano, ai sensi del D.Lgs 159/2011 e ss.mm.ii., la concessione; χ) qualora il concessionario ceda a terzi, senza alcuna preventiva autorizzazione da parte del concedente, il contratto;
- qualora dovessero sopravvenire cause che determinano per l'Ente concessionario, ai sensi della normativa vigente, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione;
- qualora il concessionario si renda responsabile di violazioni delle norme in materia di lavoro, assistenza, sicurezza dei lavoratori e previdenza;
- qualora il concessionario sia parte in rapporti contrattuali o convenzionali, per la fornitura di beni e servizi, con individui o organizzazioni le cui caratteristiche o composizione sociale evidenzino forme di condizionamento di tipo mafioso;
- qualora il concessionario non provveda al pagamento, ove dovuti, di imposta, diritti e simili di pertinenza comunali.

Art. 17 Azione risarcitoria

1. La violazione di uno degli articoli precedenti comporta l'esercizio del potere sanzionatorio e la immediata richiesta all'ente concessionario di un adeguato risarcimento a favore del Comune di Botricello.
2. L'azione risarcitoria è obbligatoria per l'Amministrazione Comunale di Botricello.
3. Il Concessionario che, anche al di là dell'ambito territoriale comunale, sia stato dichiarato decaduto da precedente affidamento o concessione per negligenza o responsabilità, non potrà presentare al Comune di Botricello altre richieste di affidamento o concessione, salvo pronuncia definitiva contraria alla citata decadenza da parte del competente organo giudiziario.

Art. 18 Spese contrattuali

1. Le spese contrattuali, se previste per legge per la stipula della convenzione, saranno poste a carico dei soggetti affidatari.

Art. 19 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data di eseguibilità della relativa deliberazione di approvazione del Consiglio Comunale. Per quanto qui non espressamente previsto valgono le Leggi vigenti in materia.